

OBBLIGO DI NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO/REVISORE LEGALE NELLE SOCIETÀ COOPERATIVE

Ai sensi del nuovo art. 2477 comma 2 lettera c) del Codice Civile, la nomina dell'organo di controllo/revisore legale è obbligatoria al superamento per due esercizi consecutivi di almeno uno dei seguenti limiti:

ATTIVO PATRIMONIALE	RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI	DIPENDENTI OCCUPATI IN MEDIA DURANTE L'ESERCIZIO
€ 4.000.000	€ 4.000.000	20 unità

Ai fini dell'individuazione dei parametri di cui alla lettera c) dell'art 2477 c.c., da prendere in considerazione per valutare il loro eventuale superamento, si evidenzia che:

TOTALE ATTIVO STATO PATRIMONIALE: Somma degli importi delle classi A,B,C e D dell'attivo dello stato patrimoniale che risulta da bilancio approvato;

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI: importo della voce A1 del conto economico (dao numerico che risulta dal bilancio)

DIPENDENTI OCCUPATI IN MEDIA DURANTE L'ESERCIZIO: media dei dipendenti occupati nell'esercizio, computando i lavoratori a tempo parziale all'orario svolto, rapportato al tempo pieno.

L'obbligo dell'organo di controllo/revisore legale cessa se per tre esercizi consecutivi non è superato alcuno dei limiti sopra indicati.

Computo dei dipendenti occupati in media nell'esercizio:

Per quanto attiene al calcolo dei dipendenti occupati in media nell'esercizio, si evidenzia che, in assenza di una disciplina ad hoc atta a regolamentare i parametri di cui tenere conto ai fini dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo/revisione legale, occorre fare riferimento alle seguenti normative:

Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18/04/2005, il quale individua le modalità di calcolo del numero di dipendenti occupati in media ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive in funzione delle dimensioni dell'impresa

D.Lgs. 15/06/2015, n. 81, il quale è stato emanato ai fini della disciplina organica dei contratti di lavoro e contiene i criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale.

Dunque, le suddette normative appaiono omogenee e si integrano tra loro, affermando un medesimo criterio di calcolo dei dipendenti, che viene individuato negli "ULA" (Unità Lavorative Anno,), ossia in un valore medio corrispondente alla forza lavoro aziendale utilizzata nell'esercizio.

Dato il tenore letterale delle norma richiamate, si evidenzia che, sia ai fini della verifica dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo/revisore legale, sia ai fini dell'informativa riguardante il numero medio dei dipendenti che le società, sia con bilancio ordinario, che con bilancio abbreviato, sono tenute a riportare in Nota integrativa (expunto 15 dell'art. 2427 C.C.), il computo della media dei dipendenti occupati nell'esercizio dovrebbe coincidere con il dato "ULA".

Ai casi di superamento dei limiti dimensionali sopra richiamati, si aggiungono i casi di **obbligatoria** nomina dell'organo di controllo già previsti dalla precedente disciplina (in base al combinato disposto degli art. 2477 e 2543 c.c.):

1. la società emette strumenti finanziari non partecipativi (art. 2543 c.c.).

Si considerano “strumenti finanziari non partecipativi”: le obbligazioni (art. 2410 e ss. c.c.) e gli strumenti finanziari che non attribuiscono la qualità di “socio finanziatore/sovventore”. La qualifica degli strumenti finanziari ibridi (art. 2346, c. 6, c.c.) dipende dal contenuto dei diritti riconosciuti al possessore;

2. la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato (art. 2477, co. 2, lett. a), c.c.).

Secondo l'art. 25 del D.Lgs n. 127/1991 sono tenute al bilancio consolidato le società cooperative che controllano, ai sensi dell'art. 2359 c.c., una società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata;

3. la società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti (art. 2477, co. 2, lett. b), c.c.).

COOPERATIVA MODELLO S.P.A.

La cooperativa che adotta il modello S.P.A.:

- deve sempre prevedere la revisione legale dei conti (a prescindere dal ricorrere dei presupposti indicati dall'art. 2477 c.c. e dall'art. 2543 c.c.), attribuendo il relativo incarico ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 2409-bis c.c.;
- deve prevedere la nomina del collegio sindacale, al ricorrere dei presupposti indicati dall'art. 2477 c.c. e dall'art. 2543 c.c.

Le cooperative modello S.p.A. sono obbligate a nominare un organo di controllo collegiale.

Infatti, nelle cooperative modello S.p.A. è esclusa la possibilità di nominare il sindaco unico, ai sensi dell'art. 2397 c.c. (da ultimo, Norma 1.1., Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate – Aggiornamento al 12/012021). Qualora i sindaci siano tutti revisori iscritti nell'apposito registro, al collegio sindacale potrà anche essere affidata la revisione legale dei conti.

COOPERATIVA MODELLO S.R.L.

La cooperativa che adotta il modello S.R.L., al ricorrere dei presupposti indicati dall'art. 2477 c.c. e dall'art. 2543 c.c., potrà scegliere tra una delle seguenti opzioni:

- nominare un Sindaco unico o un Collegio sindacale, cui affidare anche la revisione legale dei conti (qualora tutti i sindaci, ovvero il sindaco unico, siano revisori legali);

oppure

- nominare un Sindaco unico o un Collegio sindacale, con conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ad un revisore o società di revisione;

oppure

- conferire l'incarico di revisione legale dei conti ad un revisore o una società di revisione.

RIASSUNTO:

MODELLO COOPERATIVE	FATTISPECIE EX ARTT. 2477 E 2543 C.C. (identiche per cooperative ,modello Spa e modello Srl)	OPZIONI
Cooperativa modello S.p.a.	<p>La cooperativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; ➤ controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; ➤ ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: <ul style="list-style-type: none"> ➤ totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; ➤ ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; ➤ dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità; ➤ emette strumenti finanziari non partecipativi 	<p>2 opzioni:</p> <p>1) Nomina del Collegio sindacale, che svolge, oltre al controllo sulla gestione, anche la revisione legale dei conti. (Opzione possibile solo se la cooperativa non è tenuta al bilancio consolidato). Caratteristiche obbligatorie dell'organo di controllo (ex art. 2409-bis, co. 2, C.C.): 3 (o 5) membri effettivi + 2 sindaci supplenti (tutti revisori legali iscritti nell'apposito Registro dei revisori legali);</p> <p>2) Nomina del Collegio sindacale che svolge solamente il controllo sulla gestione + Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ad un revisore (o di una società di revisione). Caratteristiche obbligatorie dell'organo di controllo (ex art. 2397, co. 2, C.C.): almeno 1 sindaco effettivo e 1 sindaco supplente devono essere revisori legali iscritti nell'apposito Registro dei revisori legali. I restanti membri, se non iscritti in tale Registro, devono essere iscritti negli Albi professionali degli avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali e consulenti del lavoro (D.M. 29/12/2004, n. 320), oppure tra i professori di ruolo, in materie economiche o giuridiche.</p>

MODELLO COOPERATIVE	FATTISPECIE EX ARTT. 2477 E 2543 C.C. (identiche per cooperative ,modello Spa e modello Srl)	OPZIONI
Cooperativa modello S.r.l.	<p>La cooperativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; ➤ controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; ➤ ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: <ul style="list-style-type: none"> ➤ totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; ➤ ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; ➤ dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità; ➤ emette strumenti finanziari non partecipativi 	<p>5 opzioni:</p> <p>1) Nomina del Collegio sindacale, che svolge, oltre al controllo sulla gestione, anche la revisione legale dei conti. (Opzione possibile solo se la cooperativa non è tenuta al bilancio consolidato). Caratteristiche obbligatorie dell'organo di controllo (ex art. 2477, co. 4 e 2409-bis, co. 2, C.C.): 3 (o 5) membri effettivi + 2 sindaci supplenti (tutti revisori legali iscritti nell'apposito Registro dei revisori legali);</p> <p>2) Nomina del Sindaco unico, che svolge, oltre al controllo sulla gestione, anche la revisione legale dei conti. Caratteristiche obbligatorie dell'organo di controllo (ex artt. 2477, co. 4 e 2409-bis, co. 2, C.C.): il sindaco unico deve essere un revisore legale dei conti, iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali;</p> <p>3) Nomina del Collegio sindacale che svolge solamente il controllo sulla gestione + Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ad un revisore (o di una società di revisione). Caratteristiche obbligatorie dell'organo di controllo (ex artt. 2477, co. 4 e 2397, co. 2, C.C.): almeno 1 sindaco effettivo e 1 sindaco supplente devono essere revisori legali iscritti nell'apposito Registro dei revisori legali. I restanti membri, se non iscritti in tale Registro, devono essere iscritti negli Albi professionali degli avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali e consulenti del lavoro (D.M. 29/12/2004, n. 320), oppure tra i professori di ruolo, in materie economiche o giuridiche.</p> <p>4) Nomina del Sindaco unico che svolge solamente il controllo sulla gestione + Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ad un revisore (o di una società di revisione). Caratteristiche obbligatorie dell'organo di controllo (ex artt. 2477, co. 4 e 2397, co. 2, C.C.): il sindaco unico deve essere un revisore legale dei conti, iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali.</p> <p>5) Nomina di un revisore legale dei conti (o di una società di revisione), che svolge <u>solamente</u> la revisione legale dei conti.</p>